

Denominazione:

Altieri Srl 155.000 mc

Comune:

Lucera (FG)

N° C.T.R. 1:5.000

407041

Toponimo dell'area:

Cava Petrilli

Descrizione del sito

La porzione di territorio si colloca nel comune di Lucera (FG), in aree estrattive e aree agricole.

Accessibilità al sito

Il sito è accessibile dai vicini centri abitati (Lucera, Torremaggiore, San Severo) mediante strade provinciali SP12, SP16, SP19 svoltando all'interno della SP18.

Distanza dalla linea ferroviaria* (Distanza calcolata lungo il prevedibile percorso stradale diretto alle aree di stoccaggio)

AS.01: circa 41.2 km

AS.02: circa 40 km

AS.03: circa 51.6 km



Vista aerea dell'area in cui si inserisce il sito di conferimento (da Google Earth, aggiornamento gennaio 2018).



Vista della porzione di territorio

Denominazione: Altieri Srl 155.000 mc


Comune:

Scala:

COROGRAFIA

Lucera (FG)

1:10.000



Denominazione: Altieri Srl 155.000 mc

Inquadramento urbanistico

Comune:

Lucera (FG)

N° C.T.R. 1:5.000

407041

Toponimo dell'area:

Cava Petrilli

Riferimenti catastali

Foglio di mappa n. 5 particelle 27, 58 del Comune di Lucera (FG)

Strumento Urbanistico Vigente

Dall' analisi del Piano Urbanistico Generale - Carta dei contesti Tav.f.7.1° del Comune di Lucera la porzione di territorio oggetto di indagine risulta situata in zona "CRV.ss - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico settentrionale".

Ricognizione vincolistica

Vincoli D.Lgs 42/2004 artt.. 136 e 157	NO
Vincoli D.Lgs 42/2004 art.142	NO
Vincolo idrogeologico	NO
Aree protette	NO
PAI	Pericolosità frana: media Rischio frana: medio



Stralcio di carta dei Vincoli D.Lgs 42/2004 art. 142. Fonte: WebGIS SITAP
<http://sitap.beniculturali.it/>



Stralcio di carta del Vincolo idrogeologico e aree protette SIC/ZPS (fonte geoportale nazionale)



Stralcio di carta PAI del rischio e pericolosità frane (fonte: geoportale nazionale)

Denominazione: Altieri Srl 155.000 mc


INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Comune:

Lucera (FG)

Scala:

1:10.000



-  Argille (Pleistocene e Pliocene)
-  Unità calcareo-marnose (torbiditiche) (Miocene medio-inferiore)
-  Unità arenacee e arenaceo-marnose (Miocene medio-inferiore)
-  Alluvioni terrazzate (Olocene)

Denominazione: Altieri Srl 155.000 mc




DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Comune:

Lucera (FG)

Scala:

1:15.000



Descrizione attività svolte sul sito:

L'area in esame, come si evince dall'analisi multi-temporale (dal 2000 al 2012) risulta dominata da coltivazioni agrarie e il sito Altieri Srl ricade nelle seguenti classi:

- Anno 2000:
 - 131 - Aree estrattive;
 - 2111 - Colture intensive;
- Anno 2006:
 - 131 - Aree estrattive;
 - 2111 - Colture intensive;
- Anno 2012:
 - 131 - Aree estrattive;
 - 2111 - Colture intensive.

LEGENDA USO DEL SUOLO:

-  2111 - Colture intensive
-  131 - Aree estrattive

Denominazione: Altieri Srl 155.000 mc

Piano campionamento e analisi

Comune:

Lucera (FG)

Scala:

1:5000



Denominazione: Altieri Srl 155.000 mc Piano campionamento e analisi	Comune: Lucera (FG)	N° C.T.R. 1:5.000 407041	Toponimo dell'area: Cava Petrilli
<p>Modalità di esecuzione:</p> <p>La campagna di campionamento ha visto la realizzazione di n. 2 carotaggi manuali con prelievo di campioni rappresentativi dei primi 100 cm di terreno. In totale sono stati prelevati n. 2 campioni.</p> <p>Relazione analisi:</p> <p>Tutti i campioni da sottoporre a caratterizzazione ambientale sono stati vagliati in campo mediante un setaccio a maglie in metallo di diametro pari a 2 cm, per eliminare il materiale più grossolano in campo.</p> <p>I campioni prelevati sono stati posti in contenitori di vetro a chiusura ermetica, contraddistinti da opportuna etichetta indelebile riportante la localizzazione del sito, il numero del sondaggio, la profondità e la data del prelievo, e sono stati conservati alla temperatura di 4°C.</p> <p>Su tutti i campioni di terreno sottoposti ad analisi di caratterizzazione ambientale sono stati ricercati tutti i parametri previsti dalla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed indicati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arsenico • Cadmio • Cobalto • Cromo • Cromo esavalente (VI) • Mercurio • Nichel • Piombo • Rame • Zinco • Aromatici • Toluene • Etilbenzene • Stirene • Xileni 		<ul style="list-style-type: none"> • Benzene • Aromatici policiclici • Benzo(a)antracene • Benzo(a)pirene • Benzo(b)fluorantene • Benzo(k)fluorantene • Benzo(g,h,i)perilene • Crisene • Dibenzo(a,e)pirene • Dibenzo(a,l)pirene • Dibenzo(a,i)pirene • Dibenzo(a,h)pirene • Dibenzo(a,h)antracene • Indenopirene • Pirene • Idrocarburi • Idrocarburi pesanti C >12 • Altre sostanze • Amianto <p>Risultati analisi:</p> <p>Tutti i campioni analizzati risultano conformi rispetto alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	



Rapporto di
prova n°:

2130699-026

Descrizione:

**Terra e rocce da scavo prelevato nel punto AL1 da m 0 a m -1 –
Altieri srl – Raddoppio Apice-Hirpinia- Orsara-Bovino – Progetti DSI:
PD Orsara-Bovino- Aree AS, DT e siti di conferimento finale - attività
richiesta da Italferr Spa**

Spettabile:

**ITALFERR s.p.a
Via V.G. Galati n° 71
00155 ROMA (RM)**

Accettazione:

2130699

Data Campionamento:

10-ott-18

Data Arrivo Camp.:

11-ott-18

Data Inizio Prova:

12-ott-18

Data Rapp. Prova:

26-ott-18

Data Fine Prova:

25-ott-18

Mod. Campionam.:

A cura del Laboratorio

Presenza Allegati:

NO

Riferim. dei limiti:

D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A e Tab.1/B e ss.mm.ii.

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incert.	Limiti Tab. 1/A	Limiti Tab. 1/B
Campionamento		Manuale UNICHIM n°196/2: 2004 (p.f. 5 e 6)				
PARAMETRI CHIMICI						
Arsenico	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	3,9	1,4	20	50
Cadmio	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	< 0,1		2	15
Cobalto	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	2,3	0,5	20	250
Cromo	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	4,7	1,8	150	800
Cromo esavalente (VI)	mg/kg	EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	< 0,1		2	15
Mercurio	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	< 0,1		1	5
Nichel	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	7,1	1,8	120	500
Piombo	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	2,0	0,8	100	1000
Rame	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	6,3	1,1	120	600
Zinco	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	10,5	3,1	150	1500
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						
Benzene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,1	2
Etilbenzene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50
Stirene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50
Toluene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50
Xileni	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA



Segue Rapporto di
prova n°: **2130699-026**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incert.	Limiti Tab. 1/A	Limiti Tab. 1/B
Sommatoria composti organici aromatici	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		1	100
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						
Benzo(a)antracene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,5	10
Benzo(a)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Benzo(b)fluorantene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,5	10
Benzo(k)fluorantene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,5	10
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Crisene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		5	50
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Indenopirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	5
Pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	0,01		5	50
Sommatoria composti aromatici policiclici	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		10	100
IDROCARBURI						
Idrocarburi pesanti C >12 (C12-C40)	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007	< 1		50	750
ALTRE SOSTANZE						
Amianto SEM (Analisi Quantitativa)	mg/kg	DM 06/09/1994 SO n°129 GU n°220 20/09/1994 All. 1	< 100		1000	1000
Amianto SEM (Analisi Qualitativa)	Pres. - Ass.	DM 06/09/1994 SO n°129 GU n°220 20/09/1994 All. 1	Assente			

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

- Autorizzazione MIPAAF per analisi nel Settore
Oleicolo D.M. 06-04-2011
- Inserimento tra i "Tecnici Competenti" di cui al
punto 7 art. n°2 della Legge Quadro
sull'inquinamento acustico per la redazione dei
"Piani di Risanamento Acustico"
- Inserimento tra i laboratori atti al rilievo dei
materiali e/o polveri contenenti amianto di cui al
D.M. 07/07/1997



I AB N° 0439

Segue Rapporto di
prova n°:

2130699-026

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incert.	Limiti Tab. 1/A	Limiti Tab. 1/B
-------	-----	--------	-----------	---------	--------------------	--------------------

< Non Valutabile per valore inferiore al Limite di Rilevabilità del Metodo di prova.

Il campione è conservato per due settimane dalla data di accettazione salvo disposizioni normative vigenti.

Se non diversamente indicato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.)

Per le prove chimiche, l'incertezza di misura è espressa come estesa ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ed una probabilità di misura del 95%

Per le prove microbiologiche su matrici liquide, la stima dell'incertezza di misura è eseguita secondo la UNI 10674:2002


Per le prove microbiologiche su matrici solide, la stima dell'incertezza di misura è eseguita secondo la ISO 19036:2006/Amd.1:2009

In caso di determinazioni di residui/tracce, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli ed è compreso nel range 70-130%, tranne nei casi in cui è diversamente indicato nei singoli metodi di prova.

Il presente rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte della C.A.D.A s.n.c.

Le registrazioni riguardanti il suddetto campione vengono conservate per un periodo non inferiore a 4 anni.

Il Responsabile Analisi Chimiche
(dott. Giuseppe Rodda)

Il Direttore della Divisione Analitica
(dott.ssa Margherita Angello)




(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA



Rapporto di prova n°:	2130699-027	
Descrizione:	Terra e rocce da scavo prelevato nel punto AL2 da m 0 a m -1 – Altieri srl – Raddoppio Apice-Hirpinia- Orsara-Bovino – Progetti DSI: PD Orsara-Bovino- Aree AS, DT e siti di conferimento finale - attività richiesta da Italferr Spa	Spettabile: ITALFERR s.p.a Via V.G. Galati n° 71 00155 ROMA (RM)
Accettazione:	2130699	
Data Campionamento:	10-ott-18	
Data Arrivo Camp.:	11-ott-18	Data Inizio Prova: 12-ott-18
Data Rapp. Prova:	26-ott-18	Data Fine Prova: 25-ott-18
Mod. Campionam.:	A cura del Laboratorio	
Presenza Allegati:	NO	
Riferim. dei limiti:	D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A e Tab.1/B e ss.mm.ii.	

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incert.	Limiti Tab. 1/A	Limiti Tab. 1/B
Campionamento		Manuale UNICHIM n°196/2: 2004 (p.f. 5 e 6)				
PARAMETRI CHIMICI						
Arsenico	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	5,7	1,7	20	50
Cadmio	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	< 0,1		2	15
Cobalto	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	3,1	0,7	20	250
Cromo	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	8,8	2,5	150	800
Cromo esavalente (VI)	mg/kg	EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992	< 0,1		2	15
Mercurio	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	< 0,1		1	5
Nichel	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	10,4	2,3	120	500
Piombo	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	5,2	1,2	100	1000
Rame	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	10,5	1,8	120	600
Zinco	mg/kg	UNI EN ISO 13657:2004 + UNI CEN TS 16170:2016	19,4	5,5	150	1500
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI						
Benzene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,1	2
Etilbenzene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50
Stirene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50
Toluene	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50
Xileni	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		0,5	50

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA




Segue Rapporto di prova n°: **2130699-027**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incert.	Limiti Tab. 1/A	Limiti Tab. 1/B
Sommatoria composti organici aromatici	mg/kg	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017	< 0,01		1	100
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI						
Benzo(a)antracene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	0,02		0,5	10
Benzo(a)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Benzo(b)fluorantene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,5	10
Benzo(k)fluorantene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,5	10
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Crisene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		5	50
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		0,1	10
Indenopirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	0,01		0,1	5
Pirene	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	< 0,01		5	50
Sommatoria composti aromatici policiclici	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2017	0,02		10	100
IDROCARBURI						
Idrocarburi pesanti C >12 (C12-C40)	mg/kg	EPA 3541 1994 + EPA 3620C 2014 + EPA 8015C 2007	< 1		50	750
ALTRE SOSTANZE						
Amianto SEM (Analisi Quantitativa)	mg/kg	DM 06/09/1994 SO n°129 GU n°220 20/09/1994 All. 1	< 100		1000	1000
Amianto SEM (Analisi Qualitativa)	Pres. - Ass.	DM 06/09/1994 SO n°129 GU n°220 20/09/1994 All. 1	Assente			

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

- Autorizzazione MIPAAF per analisi nel Settore Oleicolo D.M. 06-04-2011
- Inserimento tra i "Tecnici Competenti" di cui al punto 7 art. n°2 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico per la redazione dei "Piani di Risanamento Acustico"
- Inserimento tra i laboratori atti al rilievo dei materiali e/o polveri contenenti amianto di cui al D.M. 07/07/1997



I AB N° 0439

Segue Rapporto di prova n°: **2130699-027**


Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incert.	Limiti Tab. 1/A	Limiti Tab. 1/B
-------	-----	--------	-----------	---------	-----------------	-----------------

< Non Valutabile per valore inferiore al Limite di Rilevabilità del Metodo di prova.
 Il campione è conservato per due settimane dalla data di accettazione salvo disposizioni normative vigenti.
 Se non diversamente indicato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.)
 Per le prove chimiche, l'incertezza di misura è espressa come estesa ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ed una probabilità di misura del 95%
 Per le prove microbiologiche su matrici liquide, la stima dell'incertezza di misura è eseguita secondo la UNI 10674:2002
 Per le prove microbiologiche su matrici solide, la stima dell'incertezza di misura è eseguita secondo la ISO 19036:2006/Amd.1:2009
 In caso di determinazioni di residui/tracce, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli ed è compreso nel range 70-130%, tranne nei casi in cui è diversamente indicato nei singoli metodi di prova.
 Il presente rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte della C.A.D.A s.n.c.
 Le registrazioni riguardanti il suddetto campione vengono conservate per un periodo non inferiore a 4 anni.

Il Responsabile Analisi Chimiche
(dott. Giuseppe Rocca)




Il Direttore della Divisione Analitica
(dott.ssa Margherita Augello)





(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA

A AS.02

41 min, 45 km
Tramite SP109, SP12

B Altieri, Lucera (FG)



A AS.02



B Altieri





COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

Reg. Generale n. 631 del 28-06-2022

**V SETTORE: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE –
ATTIVITA' PRODUTTIVE – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA.**

SERVIZIO S.U.A.P.

DETERMINAZIONE NR.24 DEL 28-06-2022

OGGETTO:	CAVA DI CONGLOMERATI ALLUVIONALI DELLA DITTA ALTIERI S.R.L. IN LOCALITA' SEQUESTRO - MODIFICA DEL PIANO DI RECUPERO - PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE EX ART.27-BIS DEL D.LGS. N.152/2006.
-----------------	--

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di giugno

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

- Visto il Decreto del Sindaco con prot. com. n.4017 del 26/01/2022 con il quale sono state conferite le funzioni di Dirigente del V Settore – Servizi Urbanistica, Edilizia, SUAP, Ambiente e Verde Pubblico all'Ing. Pietro Savoia;
- Visto l'art.107, riguardante le funzioni e responsabilità della Dirigenza, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 27/07/2021 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e suoi allegati";

Premesso che:

- con atto di compravendita del 10.05.1995 a rogito del notaio Vincenzo Grasso in Lucera, rep. n. 34927 e racc. n. 15374 , registrato a Lucera il 21.06.1995 al n. 663, il sig. Alessandro Altieri nato il 07.02.1956 a Lucera ha acquisito i suoli riportati in catasto al F. 5 p.la n. 59 di Ha 01.23.45; p.la n. 27 di Ha 05.87.35; p.la n. 58 di Ha 00.59.80;
- con Determina n. 163 del 24.11.2009 della Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura di Foggia, la Regione prorogava, ai sensi della L.R. n. 37/85 art. 14, alla ditta Altieri S.r.l., l'autorizzazione a coltivare la cava di conglomerati alluvionali in loc. Sequestro, in agro di Lucera, sui suoli riportati in catasto al F. 5 p.lle nn. 27-58-59 di Ha 07.76.60, sino al 16.05.2018 (giusto Decreto n. 47/MIN del 13.10.92 e Determina n. 50 del 07.07.2003);

- con Determina Dirigenziale n. 98 del 06.06.2014 la Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori - Bari, autorizzava la ditta Altieri S.r.l. a modificare il progetto di recupero ambientale, comportante l'innalzamento del fondo cava a fine recupero sino alla quota media di 174,00 m. s.l.m.;
- la società "Altieri S.r.l.", con istanza del 07.11.2017 chiedeva alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Bari la proroga dell'autorizzazione della cava in oggetto, ai sensi della L.R. n. 37/85 e ss.mm.ii.;
- con istanza del 19.12.2017 agli atti del protocollo del Comune di Lucera al n. 60708 la società chiedeva l'avvio della procedura di Verifica Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), al fine di ottenere la su citata proroga (competenza dei Comuni giusto art. 6 della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e L.R. n. 17 del 14.06.2007 art. 2) e L.R. n. 33/2016 essendo una cava con meno di 500.000 mc/a e minore di Ha.20.00.00;
- il progetto per la procedura di Verifica Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) relativamente alla proroga richiesta con nota del 19.12.2017, atti del protocollo del Comune di Lucera al n. 60708, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lucera al n. 3750; per quanto è stato possibile accertare attraverso il protocollo di questo Ente, non sono pervenute osservazioni;
- con nota del 27.11.2018 prot. n. 58653 l'Ufficio SUAP chiedeva alla Provincia di Foggia di avvalersi della collaborazione del loro Comitato VIA (giusto accordo per funzioni delegate - art. 6 della L.R. 11/2001 stipulato il 05.02.2015 con la Provincia di Foggia; giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 17.11.2015 avente ad oggetto: "*Istruttoria pratiche VIA, delega alla Provincia di Foggia ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. 11/2011 - Atto di Indirizzo con approvazione schema di Accordo di funzioni*"), per la procedura di verifica assoggettabilità a valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) della cava in oggetto, ai sensi della L.R. n. 33 del 23.11.2016;
- con Determina Dirigenziale n. 37 del 19.02.2019 la Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive prorogava alla ditta interessata i termini di prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava di conglomerati alluvionali fino al 31.01.2021 (giusti provvedimenti n. 47/MIN del 13.10.1992, n. 98/DIR del 06.06.2014 già rilasciati precedentemente e giusta richiesta di proroga presentata alla Regione - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, il 07.11.2017 da parte del sig. Alessandro Altieri);
- con istanza del 18.04.2019 agli atti del protocollo del Comune di Lucera al n. 21564 la società chiedeva la modifica al Piano di Recupero Ambientale, già autorizzato con Determina Dirigente Servizio n. 98/AEC del 06.06.2014 rilasciata dalla Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive;
- con la medesima nota il tecnico arch. Luca Francesco Damiani allegava la relazione tecnica con la quale assevera che gli interventi rispettano le norme igienico-sanitarie, antisismiche, di sicurezza e antincendio;
- con nota del 30.05.2019 la Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - Bari, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 29795 chiedeva un parere urbanistico relativamente alla modifica del Piano di Recupero trasmesso dalla società Altieri S.r.l.;

VISTA la nota del 27.07.2020 presentata dal sig. Alessandro Altieri, in qualità di legale rappresentante della "Altieri S.r.l.", acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 35718 con la quale chiedeva, ai sensi della L.R. 37/85 e ss.mm.ii. una proroga di almeno dieci anni, della determina n. 98/DIR del 06.06.2014 già prorogata con Determina 037/DIR del 19.02.2019, con scadenza il 31.01.2021, per l'estrazione di misto alluvionale, sui suoli catastalmente riportati al F. 5 p.lle nn. 27-58-59 per complessivi mq. 20.000 circa;

VISTA la nota del 24.09.2020 della Provincia di Foggia del Comitato VIA, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 44707, con la quale trasmetteva il parere del Comitato VIA relativamente alla "Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa al progetto di completamento e recupero ambientale della cava di conglomerati alluvionali nel territorio del Comune di Lucera", in catasto al F. 5 p.lle nn. 27-58-59 (giusta richiesta da questo Ufficio con nota del 27.11.2018 giusto prot. n. 58653, richiamata nelle premesse), che così recita: "... *Omissis ...* **MISURE PRESCRITTIVE** - *L'area di intervento ricade a confine, per la parte ad est, con una discarica dismessa. A tal proposito si raccomanda di realizzare a margine una idonea barriera impermeabile di idoneo spessore ed idonea altezza e profondità sufficienti a separare idraulicamente le due zone, l'area di cava in coltivazione dall'area di discarica dismessa.*

Per limitare la diffusione delle polveri dovute alla movimentazione del materiale, nonché al transito degli autocarri, dovranno essere adottate le seguenti misure di controllo e mitigazione:

- *limitare il trasporto eolico di materiale polverulento assicurando l'umidificazione dei cumuli depositati nei piazzali, soprattutto nei periodi secchi e ventosi; in giornate particolarmente ventose le attività svolte devono essere limitate al minimo indispensabile;*
- *dovranno essere collocati/realizzati nebulizzatori di acqua in postazione fissa interessando l'intera area di cava;*
- *viene imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo la viabilità interna, mediante l'apposizione di idonea segnaletica.*

Si dispone la messa a dimora nell'area perimetrale di cava di una barriera arborea di specie sempreverdi autoctone al fine di contenere la dispersione delle polveri e delle emissioni acustiche.

Di concordare con il Comune di Lucera adeguate misure di compensazione ambientale.

Si prescrive, inoltre, la periodica verifica della stabilità delle pareti di cava e delle emissioni in atmosfera, il recupero ambientale delle aree dismesse attraverso la rinaturalizzazione dei luoghi nonché la realizzazione di gradonature e piantumazioni di essenze autoctone.

Infine, si prescrive di effettuare il recupero ambientale del fondo cava con terreno vegetale attraverso lo scotico superficiale dell'area e con eventuale utilizzo delle "Terre e rocce da scavo" (CER 170504). Quest'ultime, al fine di poter essere utilizzate per il ripristino, dovranno essere recuperate presso idonei impianti di trattamento rifiuti inerti ed autorizzati all'attività R10.

*Il Comitato all'unanimità esprime **PARERE FAVOREVOLE**.*

Il presente parere è subordinato all'acquisizione del parere della Soprintendenza in relazione alla presenza del rischio archeologico riscontrato.";

VISTA la nota del 22.12.2020 prot. n. 59785, con la quale l'Ufficio SUAP trasmetteva il proprio parere di competenza alla Regione Puglia, che così recita: "... *Omissis ...*

*Sulla base delle precitate premesse e considerazioni, e limitatamente alle proprie competenze, esprime **parere FAVOREVOLE dal punto di vista strettamente urbanistico** all'intervento in oggetto, proposto dal sig. Altieri Alessandro, in qualità di Legale Rappresentante della "Altieri S.r.l.", con sede il Lucera alla loc. Ponte Carlone, per i lavori di "Modifica al Piano di recupero Ambientale, autorizzato con Determina Dirigente Servizio n. 98/AEC del 06.06.2014 della Regione Puglia Servizio Attività Estrattive e successivo atto Dirigenziale di proroga n. 37 del 19.02.2019 rilasciata dalla Regione Puglia - Servizio Estrattive", riportata catastalmente al F. 5 p.lle nn. 27-58-59, in quanto trattasi di opere di modifica al "Piano di recupero Ambientale", che ineriscono una cava attiva recepita nell'ambito del PUG vigente (giusta invariante "ACP_S.bc" - Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Bacino di cava, art. 15.7 delle NTA del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016), alle condizioni impartite nei provvedimenti rilasciati dalla Regione Puglia - Attività Estrattive - Bari e dal*

Comitato VIA della Provincia di Foggia che per quest'ultimo Ente di seguito si riportano e per le quali si invita codesta Regione Puglia a recepire in toto nell'ambito del provvedimento definitivo di sua competenza, comprese la definizione di adeguate misure compensative ambientali riportate come prescrizione dal Comitato VIA:

L'area di intervento ricade a confine, per la parte ad est, con una discarica dismessa. A tal proposito si raccomanda di realizzare a margine una idonea barriera impermeabile di idoneo spessore ed idonea altezza e profondità sufficienti a separare idraulicamente le due zone, l'area di cava in coltivazione dall'area di discarica dismessa.

Per limitare la diffusione delle polveri dovute alla movimentazione del materiale, nonché al transito degli autocarri, dovranno essere adottate le seguenti misure di controllo e mitigazione:

- limitare il transito eolico di materiale polverulento assicurando l'umidificazione dei cumuli depositati nei piazzali, soprattutto nei periodi secchi e ventosi; in giornate particolarmente ventose le attività svolte devono essere limitate al minimo indispensabile;
- dovranno essere collocati/realizzati nebulizzatori di acqua in postazione fissa interessando l'intera area di cava;
- viene imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo la viabilità interna, mediante l'apposizione di idonea segnaletica.

Si dispone la messa a dimora nell'area perimetrale di cava di una barriera arborea di specie sempreverdi autoctone al fine di contenere la dispersione delle polveri e delle emissioni acustiche.

Di concordare con il Comune di Lucera adeguate misure di compensazione ambientale.

Si prescrive, inoltre, la periodica verifica della stabilità delle pareti di cava e delle emissioni in atmosfera, il recupero ambientale delle aree dismesse attraverso la rinaturalizzazione dei luoghi nonché la realizzazione di gradonature e piantumazioni di essenze autoctone.

Infine, si prescrive di effettuare il recupero ambientale del fondo cava con terreno vegetale attraverso lo scotico superficiale dell'area e con eventuale utilizzo delle "Terre e rocce da scavo" (CER 70504). Quest'ultime, al fine di poter essere utilizzate per il ripristino, dovranno essere recuperate presso idonei impianti di trattamento rifiuti inerti ed autorizzati all'attività R10.

Il Comitato all'unanimità esprime PARERE FAVOREVOLE.

Il presente parere è subordinato all'acquisizione del parere della Soprintendenza in relazione alla presenza del rischio archeologico riscontrato";

ed alle ulteriori condizioni:

- prima dell'inizio dei lavori la società dovrà richiedere ed ottenere il parere PAI per il vincolo PGI; assetto idrologico: Corso d'acqua (fonte: art. 6 e art. 10 delle NTA/PAI), qualora non ancora ottenuto, atteso che quello in possesso di questo Ufficio è al quanto datato poiché rilasciato nel 2009 e quindi ben oltre anni 5 dalla sua validità di questa tipologia di atti;
- il ciglio degli scavi deve essere tenuto a debita distanza di sicurezza dalle opere pubbliche e/o private (strade, edifici, acquedotti, elettrodotti, etc.) eventualmente presenti all'interno o al contorno dell'area di cava, inoltre deve essere assicurato con continuità il divieto di accesso del pubblico nell'area di cava, a mezzo recinzione, sbarramento degli accessi e cartelli di divieto;
- è necessario "garantire costantemente, in fase di modifica al piano di recupero", il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere";
- assicurare il divieto di accesso in cava agli estranei, a mezzo di cartelli ammonitori, recinzione, ingresso controllato, ecc. nel rispetto delle norme vigenti;
- realizzare sistemi di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, direttamente insistenti sull'area di cava e/o provenienti dalle zone a monte della stessa;
- eventuali sospensioni dell'attività/opere di che trattasi, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate oltre alle Autorità/Enti competenti, anche a questo Comune;
- per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei Lavori, ciascuno per quanto di competenza;

- *le terre e rocce da scavo potranno essere conferite in cava solo se munite di documento di trasporto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare ai sensi del DPR 120/2017 e L. 98/2013, copia di detto documento deve essere conservata nel registro di scarico come previsto dall'art. 9 del R.R. 5/2011;*
- *acquisire e conservare la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante ditta esecutrice opera che origina materiali e dal direttore lavori di detto cantiere, con cui si attesta che le terre e rocce da scavo non provengono da siti inquinanti o potenzialmente inquinati;*
- *qualora nel corso dei lavori di modifica al piano di che trattasi fossero rinvenuti reperti archeologici, la Società è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica della Puglia, ai sensi del D.Lgs 42/2004;*
- *l'esercente dovrà comunicare anche a questo Comune il luogo di origine, la tipologia e la quantità dei materiali, sia prima dell'inizio dei lavori che a lavori ultimati;*
- *l'esercente, completate le opere dovrà trasmettere la comunicazione di fine lavori;*
- *di concordare con il Comune di Lucera adeguate misure di compensazione ambientale, così come prescritto dal Comitato VIA della Provincia di Foggia;*
- *l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi da parte dell'esercente può comportare la sospensione dei lavori, la revoca del presente parere, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.*

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico-ambientale, etc..

Per quanto concerne la prescrizione imposta dal Comitato VIA circa le misure compensative ambientali che la ditta è tenuta a riconoscere al Comune di Lucera, l'amministrazione nel riservarsi di indicarle in maniera puntuale in una fase successiva, anche in considerazione di una loro previsione nella programmazione delle opere pubbliche comunali, in linea generale vuole che tali compensi vengano utilizzati per: 1) opere di mitigazione e riqualificazione ambientale; 2) opere finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali; 3) opere finalizzate alla ricerca, valorizzazione e fruizione di beni archeologici; 4) altre opere che perseguono finalità simili a quelle di cui ai punti che precedono e comunque rientranti tra quelle ammesse a compensazione, il tutto nella misura massima prevista dalle disposizioni ambientali dalle norme vigenti che regolano la fattispecie.";

VISTA la nota del 14.01.2021 da parte della Regione Puglia - Servizio Cielo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive - Bari, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 2085, che così recita: *"... Omissis ... Lo scrivente Servizio, nell'ambito dei richiamati procedimenti in capo a codesto Comune, esprime, ai sensi del comma 2, art. 35, L.R. 22/2019, il proprio Nullaosta alla modifica del piano di recupero della cava Sequestro-Lucera, con riporto di inerti sino alla quota finale di 177.50 m.s.l.m., a condizione che la Società ALTIERI S.r.l. ottemperi alle prescrizioni riportate nella determina 37 del 19.02.2019, alla lett. d), punto 5), che in particolare impartiscono l'obbligo della tracciabilità dei materiali inerti da depositare, della tenuta del registro scarico e della conservazione delle dichiarazioni del legale ditta esecutrice scavi e del direttore lavori cantiere di provenienza inerti sull'assenza di materiali inquinanti o potenzialmente inquinanti nel sito di origine.";*

VISTA la nota del 26.02.2021 da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 9660, che così recita: *"... Omissis ... questa Soprintendenza comunica la propria disponibilità effettuare un sopralluogo congiunto con codesta Società, da concordare per le vie brevi, atto alla verifica dello stato dei luoghi. Questa Soprintendenza assicura che renderà le proprie valutazioni di competenza in seguito ad avvenuto sopralluogo e sulla base degli esiti dello stesso.";*

VISTA la nota del 22.03.2021 da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 13756, che così recita: *"... Omissis ... questa Soprintendenza ha effettuato*

un sopralluogo, atto alla verifica dello stato dei luoghi, presso l'area di cava in data 05.03.2021; a giudicare dallo stato dei luoghi attuale, è risultato che l'area di cava, pari a 15.100 mq, ancora da coltivare risulta difatti già totalmente scavata per i primi 2 m di profondità dal p.d.c. e che, quindi, attualmente la superficie a vista consiste esclusivamente nel materiale misto alluvionale oggetto di coltivazione da parte della ditta; dalle sezioni a vista della cava, non sono stati individuati tagli o elementi riconducibili a evidenze di interesse archeologico né tantomeno materiali archeologici dispersi in superficie. Tutto ciò premesso e considerato, questa Soprintendenza, per quanto di competenza e in considerazione dello stato dei luoghi, non ravvisa motivi ostativi ai lavori in oggetto e pertanto esprime parere favorevole in merito alla modifica al piano di recupero ambientale.";

VISTA la nota dell'11.05.2021 da parte dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 22732, che così recita: "*... Omissis ... questa Autorità di Bacino Distrettuale, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, ritiene di esprimere parere di compatibilità di cui alla procedura in oggetto con le NTA del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) vigente alla data di formulazione del presente atto, alle seguenti condizioni:*

- *le attività si svolgano secondo i principi generali dettati dal comma 3), art. 11 delle NTA del PAI;*
- *il ricolmo verso il lato nord sia svolto con andatura plano-altimetrica progressiva, evitando fronti eccessivamente acclivi e qualora fosse necessario, utilizzando tecniche d'ingegneria naturalistica al fine di mitigare possibili dissesti legati a scivolamenti dei materiali di riporto;*
- *la quota di base del fronte di cui sopra, non sia superiore a quella di eventuali tombini posti sotto il piano stradale e le acque derivanti dal sistema di canalette in progetto siano attentamente convogliate negli stessi e/o nelle linee di deflusso più naturali, senza creare un aggravio della pericolosità idrogeologica sui terreni posti più a valle;*
- *il recupero sugli ulteriori fronti sia eseguito tenendo conto anche degli angoli d'attrito caratteristici dei materiali abbancati.*

Ad Ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al PAI innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- *le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio;*
- *si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacoli al regolare deflusso delle acque;*

Resta inteso che, sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio delle attività in oggetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di dissesto nelle aree di intervento.";

VISTA la nota del 19.08.2021 prot n. 38187 (a seguito di una precedente richiesta di incontro del 03.08.2021 prot. n. 36301), con la quale l'Ufficio SUAP sollecitava la società a concordare un incontro con l'Amministrazione per la definizione delle misure compensative, così come richiesto dal Comitato VIA della Provincia di Foggia, al fine di concludere il Procedimento in atto e che nella stessa sede l'Amministrazione portava a conoscenza alla Società delle misure compensative che la Provincia chiedeva per l'Amministrazione;

VISTA la nota del 01.03.2022 a firma della "Altieri S.r.l." - Demolizione - Recupero - Frantumazione Inerti - Opere stradali, Murarie e di Carpenteria - S.S. 160 km. 1,500 Loc. Ponte Carlone, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 9670, con la quale trasmetteva una "proposta di esecuzione lavori a fronte di compensazioni ambientali", che così recita: "*...Omissis Il parere VIA in oggetto, prevede già delle misure compensative "si*

dispone la messa a dimora nell'area perimetrale di cava di una barriera arborea di specie sempreverdi autoctone al fine di contenere la dispersione delle polveri e delle emissioni acustiche";

Il materiale da estrarre nel periodo richiesto per venti anni è di mc. 130.000, con un ricavo al netto dei costi di gestione di Euro 130.000 nel ventennio;

Volendo stabilire, anche se non dovuto, il costo delle misure compensative, non patrimoniali, paragonato a quello stabilito per gli impianti F.E.R., molto più remunerativi, pari al 3% avremo un importo pari ad Euro 3.900, da suddividere nei venti anni di durata dell'attività estrattiva;

La scrivente, pur di definire l'iter autorizzativo e riprendere l'attività estrattiva, si dichiara disposta ad eseguire alcune lavorazioni, su suolo pubblico, anche se non espressamente attinenti alle lavorazioni di cava;

A tal fine propone l'esecuzione dei lavori di pulizia una tantum, della cunetta dx dell'ex S.S. 160 Lucera-San Severo (ingresso di città) ora di competenza comunale, come meglio rappresentata nella planimetria e foto allegate, precisando che il costo dell'intervento è stimato in Euro 4.800 (mt. 400x12.00 €/ml.) > di Euro 3.900 (una tantum).";

VISTI gli elaborati grafici presentati dalla Società con l'indicazione dei tratti di cunetta da mantenere quale compensazione ambientale (allegati al presente atto);

VISTA la nota del 20.04.2022 a firma del tecnico geom. Lanfranco Damiani, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 18254, con la quale trasmetteva la Relazione in merito alle misure di compensazione ambientale in seguito alla nota del 30.03.2022 prot. n. 14799 trasmessa dall'Ufficio SUAP;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 15.05.2022, ai sensi di legge, a firma del sig. Alessandro Altieri con la quale dichiara che negli anni (2018-2019-2020) come dichiarato al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia non sono stati effettuati scavi e pertanto non sono stati effettuati versamenti di oneri alla Regione e al Comune;

VISTA la nota del 19.05.2022 dell'Ufficio SUAP, prot. n. 23575 con la quale chiedeva una documentazione integrativa alla ditta Altieri S.r.l.;

VISTA la nota del 27.05.2022 trasmessa dal geom. Lanfranco Damiani, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 24914 con la quale trasmetteva le integrazioni richieste da questo Ufficio, (giusta nota del 19.05.2022 prot. n. 23575);

VISTA l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'11.03.2022 dalla quale si evince che la società "Altieri S.r.l." è iscritta al num. REA: FG-230030 dal 03.05.2002;

DATO ATTO che la società "Altieri S.r.l." è iscritta alla White List presso la Prefettura di Foggia;

VISTA la nota del 27.05.2022 a firma del sig. Alessandro Altieri in qualità di Amministratore della "Altieri S.r.l.", acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 24914, con la quale dichiara ai sensi di legge che: *"non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011";*

VISTO il contratto di comodato del 06.06.2022 a firma del sig. Alessandro Altieri in qualità di Amministratore della "Altieri S.r.l.", trasmesso con nota del 07.06.2022 ed acquisito al protocollo generale di questo Ente al n. 26626, con il quale il sig. Alessandro Altieri, in qualità di proprietario dei suoli catastalmente riportati al F. 5 p.lle nn. 27-58-59 di Ha 07.70.60 concede in comodato d'uso gratuito, per la durata di anni venti, alla "Altieri S.r.l." con sede legale in Lucera alla loc. Ponte Carlone, i suoli catastalmente riportati al F. 5 p.lle nn. 27-58-59 di Ha 07.70.60 per estrazione dal sottosuolo di materiale inerte di misto alluvionale, sabbia, ghiaia e argilla e nel contempo

ricolmare gli scavi effettuati con riporto di terre e rocce da scavo provenienti sia dall'area di cava che dall'esterno, purché tracciabili e certificati, nonché sistemare l'area di cava esaurita e ricolmata con terreno vegetale;

VISTO che l'area interessata dall'intervento in parola, ai sensi del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016 ricade in un contesto: "CRV.ss" - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico settentrionale (art. 21.2 delle NTA del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); Armatura infrastrutturale: Strada Provinciale; la medesima zona è interessata anche dalle seguenti invariante strutturali: 1) "ACP_S.sc" - Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Sistema complesso (art. 15.4 delle NTA del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 2) "ACP_S.bc" - Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Bacino di Cava (elemento rinveniente dall'Autorità di Bacino della Puglia "Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia" agg. giugno 2011 art. 15.7 delle NTA del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 3) "UCP.ra" Invariante strutturale del sistema storico-architettonico: Aree a rischio archeologico (art. 17.8 delle NTA del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 4) "UCP.as" - Invariante strutturale del sistema storico-architettonico - Area annessa alla stratificazione insediativa - siti storico culturali (100 m) (art. 17.10 delle NTA del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 5) "IS.IG.ca" - Invariante strutturale dell'assetto idrologico: Corso d'acqua (fonte: art. 6 e art. 10 NTA/PAI - art. 15.1. delle NTA del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 6) "IS.GM.pg1"- Invarianti strutturali dell'assetto geomorfologico: pericolosità geomorfologica media e moderata (art. 18.4 delle NTA del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016);

VISTI gli elaborati grafici allegati al presente provvedimento a firma del tecnico arch. Luca Francesco Damiani di seguito riportati:

- Studio Preliminare di Assoggettabilità - Cava di conglomerati alluvionali sita in località Sequestro, in conformità alla L.R. n. 33/2016 (giusta istanza presentata dalla ditta Altieri S.r.l. il 19.12.2017 prot. n. 60708):
 - Studio preliminare di Assoggettabilità;
 - Documentazione accessoria;
 - Tav. n. 1: Inquadramento su cartografia;
 - Tav. n. 2: Inquadramento su ortofoto;
 - Tav. n. 3: Inquadramento su CTR;
 - Tav. n. 4: Vincolistica S.I.C. - Z.P.S. - I.B.A. - P.A.I.;
 - Tav. n. 4a: Vincolistica PPTR;
 - Tav. n. 5: Rilievo fotografico;
 - Tav. n. 6: Piano di coltivazione - Determina 163/AD del 24.11.2009;
 - Tav. n. 7: Ripristino Ambientale - Determina 163/AD del 24.11.2009;
 - Tav. n. 8: Ripristino Ambientale - Determina 163/AD del 24.11.2009;
 - Tav. n. 9: Ripristino Ambientale in variante - Determina 98/AEC del 06.06.2014;
 - Tav. n. 10: Planimetria stato di fatto al 31.12.2016 - Proroga richiesta alla Regione Puglia il 07.11.2017;
- Modifica al Piano di Recupero Ambientale autorizzato con Determina Dirigente di Servizio n. 98/AEC del 06.06.2014 (giusta istanza presentata dalla ditta Altieri S.r.l. il 18.04.2019 prot. n. 21564):
 - Relazione Tecnica;
 - Documentazione accessoria;
 - Elaborati progettuali e tecnici:
 - Tav. n. 1: Inquadramento su cartografia I.G.M.;
 - Tav. n. 2: Inquadramento su ortofoto;
 - Tav. n. 3: Inquadramento su C.T.R.;
 - Tav. n. 4: Vincolistica S.I.C.-Z.P.S.-I.B.A.-P.A.I.;
 - Tav. n. 4a: Vincolistica PPTR;
 - Tav. n. 5: Rilievo fotografico;

- Tav. n. 6: Piano di Coltivazione Autorizzato;
- Tav. n. 7: Piano di Ripristino autorizzato;
- Tav. n. 8: Piano di Ripristino finale autorizzato;
- Tav. n. 9: Piano di Ripristino in variante del 2014;
- Tav. n. 10: Planimetria dello stato di fatto al 31.12.2016;
- Tav. n. 11: Planimetria finale e ripristino ambientale autorizzato 2014;
- Tav. n. 12: Progetto Modifica al Piano di Recupero Ambientale;
- Tav. n. 13: Planimetria Finale di Progetto del Piano di Recupero Ambientale;
- Nota tecnica dell'arch. Luca Francesco Damiani;
- Pareri rilasciati dai vari Enti:
 - Parere urbanistico rilasciato dall'Ufficio SUAP il 22.12.2020 prot. n. 59785 (giusta nota del 30.05.2019 richiesta dalla Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - Bari , acquisita al prot. generale n. 29795, per la modifica al Piano di Recupero);
 - Parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta -Andria-Trani e Foggia del 22.03.2021 prot. n. 13756;
 - Parere di compatibilità dell'11.05.2021 prot. n. 22732 dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - Parere del 24.09.2020 della Provincia di Foggia del Comitato VIA, acquisito al protocollo generale di questo Ente al n. 44707;
- Proposta esecuzione lavori a fronte di compensazioni ambientali a firma della "Altieri S.r.l.";
- Relazione in merito alle misure di compensazione ambientale a firma del geom. Lanfranco Damiani;
- Computo metrico estimativo - Costi di recupero;

CONSIDERATO che dalla relazione allegata al progetto presentato si evince che:

- il piano di recupero della cava autorizzata alla coltivazione prorogata fino al 31.01.2021 prevedeva il riutilizzo del fondo cava ai fini agricoli mediante posa di terre e rocce da scavo per uno spessore complessivo di m. 4.00;
- la ditta per poter dare la disponibilità della cava per il riutilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri autorizzati (giuste richieste da parte di privati e Enti pubblici), ha necessità di modificare il piano di recupero, precisamente di aumentare lo spessore del terreno da depositare sul fondo cava da m. 4.00 (Determina Dirigente Servizio n. 98/AEC del 06.06.2014 con la quale si autorizzava la modifica al piano di recupero portando il fondo cava da quota media 170,00 m. s.l.m. a quota media 174,00 m. s.l.m.) a m. 6.50, portando così il fondo cava da quota media 174,00 m. s.l.m. a quota media 176,50 m. s.l.m. che nel punto di massima quota passa da quota 174,50 m. a 177,50 m.;
- la modifica della quota finale del piano di recupero riguarda l'intera area di cava autorizzata con dimensione planimetrica di circa 65.000 mq ed uno spessore medio di circa m. 2,50 rispetto al piano di recupero autorizzato, si avrà un quantitativo di terreno da depositare di circa 162.500 mc.;
- In definitiva la modifica al piano di recupero, consiste nel portare l'altezza del terreno da posare a fondo cava da m. 4,00 a m. 6,50, per un quantitativo complessivo di circa 162.500 mc. nell'intera area di cava autorizzata;

VISTA la Delibera di Giunta n. 47 del 23.03.2022 avente ad oggetto "Verifica a VIA – Cava di conglomerati alluvionali. Modifica al Piano di Recupero Ambientale - F.5 p.lle27-58-59. Approvazione progetto e compensazioni ambientali. Ditta: Altieri S.r.l."; che così delibera: *".. omissis ...*

DELIBERA

La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- *di prendere atto del progetto per la cava sita in loc. Sequestro, catastalmente riportata al F. 5 p.lle nn. 27-58-59 (allegato al presente atto), consistenti nella:*
 - *"Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale (VIA) - Cava di Conglomerati alluvionali";*

- *"Modifica al Piano di recupero Ambientale autorizzato con Determina Dirigenziale Regionale e successiva proroga";*
- *di acquisire la proposta delle misure compensative presentate dalla "Altieri S.r.l." - Demolizione - Recupero - Frantumazione Inerti - Opere stradali, Murarie e di Carpenteria - S.S. 160 km. 1,500 Loc. Ponte Carlone, (giusta nota dell'01.03.2022 prot. n. 9670), consistenti nel mantenere la cunetta dx dell'ex SS 160 Lucera-San Severo proprietà comunale, con l'esecuzione dei lavori di pulizia una tantum (giusta nota della Provincia di Foggia del Comitato VIA, prot. n. 44707 del 22.09.2020, richiamate nelle premesse);*
- *di approvare la proposta delle compensative presentata dalla "Altieri S.r.l." - Demolizione - Recupero - Frantumazione Inerti - Opere stradali, Murarie e di Carpenteria - S.S. 160 km. 1,500 Loc. Ponte Carlone, (presentate con nota dell'01.03.2022 prot. n. 9670), consistenti nelle opere di cui al punto che precede (che si allega al presente atto);*
- *di demandare la Dirigente del V Settore tutti i successivi adempimenti necessari ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico per il progetto Modifica al Piano di recupero Ambientale, autorizzato con Determina Dirigente Servizio n. 98 /AEC del 06.06.2014 della Regione Puglia Servizio Attività Estrattive e successivo atto Dirigenziale di proroga n. 37 del 19.02.2019 rilasciata dalla Regione Puglia - Servizio Estrattive", riportata catastalmente al F. 5 p.lle nn. 27-58-59, in quanto trattasi di opere di modifica al "Piano di recupero Ambientale";*
- *di dare atto che le opere richieste dalla Società di "Modifica al Piano di recupero Ambientale, autorizzato con Determina Dirigente Servizio n. 98 /AEC del 06.06.2014 della Regione Puglia Servizio Attività Estrattive e successivo atto Dirigenziale di proroga n. 37 del 19.02.2019 rilasciata dalla Regione Puglia - Servizio Estrattive", riportata catastalmente al F. 5 p.lle nn. 27-58-59, in quanto trattasi di opere di modifica al "Piano di recupero Ambientale", (che ineriscono una cava attiva recepita nell'ambito del PUG vigente), dovranno rispettare quanto dettato nel parere di competenza del 22.12.2020 prot. n. 59785 rilasciato dall'Ufficio SUAP;*
- *di dare atto altresì che le opere di compensazione ambientale dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:*
 - *la Società prima dell'inizio delle opere relative alle misure di compensazione ambientale dovrà presentare una relazione tecnica con idonei elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, riguardanti l'intervento di che trattasi, con l'obbligo di iniziare le medesime opere entro un mese dal rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico e completarlo nei successivi 120 gg., con trasmissione al V Settore del fine lavori;*
 - *al termine dei lavori la Società dovrà presentare il certificato di regolare esecuzione delle opere a firma di un tecnico abilitato alla professione;*
- *di prendere atto che la esecuzione delle opere non comporta oneri diretti o indiretti per il Comune di Lucera;*
- *di dare atto che il Comune resta sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giuridica che per dato o per fatto delle opere potesse pervenirgli da terzi, intendendosi che l'assenso viene concesso senza pregiudizio e limitazione dei diritti dei terzi;*
- *di trasmettere copia del presente provvedimento alla Altieri S.r.l." - Demolizione - Recupero - Frantumazione Inerti - Opere stradali, Murarie e di Carpenteria - S.S. 160 km. 1,500 Loc. Ponte Carlone;*
- *di dichiarare, il presente atto, previa votazione unanime e palese, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.iii..";*

DATO atto che:

- il Consiglio Regionale della Puglia, con Deliberazione n. 274 dell'11.06.2019 ha approvato la L.R. 5 luglio 2019 n. 22 recante "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva" pubblicata sul BURP n. 76 dell'8.07.2019;
- a seguito dell'entrata in vigore, in data 23.06.2019, della predetta Legge Regionale n. 22/2019 le competenze in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia mineraria delle attività estrattive sono state demandate ai comuni;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 17 del 14 giugno 2007;

VISTA la L.R. n.33 del 23.11.2016;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente P.U.G. approvato con D.C.C. n. 74 del 15/11/2016;

VISTO il Progetto di Piano di assetto idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n. 39 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 927 del 03.09.2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, pubblicato sul BURP n. 126 del 07.10.2021, avente ad oggetto "*Approvazione modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Assetto Idraulico dell'ex Autorità di Bacino Interregionale della Puglia, relativamente al Comune di Lucera (FG)*";

VISTE le NTA del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015);

VISTO il D.Lgs. n.42/2004;

VISTO il D.P.R. n. 160/2010;

VISTA la L.R. n. 22/2019;

VISTA la D.G.R. n. 2060/2019;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- l'intervento di che trattasi ricade in un contesto: "*CRV.ss*" - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico settentrionale (art. 21.2 delle NTA del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); la medesima zona è interessata anche dalle seguenti invarianti strutturali: 1) "*ACP_S.sc*" - Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Sistema complesso (art. 15.4 delle NTA del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016);
- questo Ufficio per un intervento analogo ricadente nel medesimo contesto e invariante ("*CRV.ss*" - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico settentrionale - art. 21.2 delle NTA del PUG; "*ACP_S.sc*" - Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Sistema complesso - art. 15.4 delle NTA del PUG) ha richiesto un parere alla Provincia di Foggia per l'impatto paesaggistico;
- l'Amministrazione Provinciale con nota prot. n. 58903 del 28.11.2018 ha evidenziato quanto segue: "*l'intervento non interessa Beni Paesaggistici nè Ulteriori Contesti Paesaggistici tutelati dal PPTR; pertanto lo stesso non è soggetto al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR ovvero Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, di competenza di questo Ente. Tanto premesso si ritiene che la valutazione della compatibilità con la disciplina del PUG rientri nelle competenze di codesto Comune e che la stessa vada effettuata nell'ambito del procedimento edilizio.*";
- la valutazione della componente paesaggistica programmatica del sistema idrogeomorfologico: "*ACP_S.sc*" - Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Sistema complesso - art. 15.4 delle NTA del PUG) rientra nelle competenze di questo Comune e che la stessa vada effettuata nell'ambito del procedimento edilizio (nel caso specifico "Determina Dirigenziale");
- il PUG approvato in via definitiva con Deliberazione di C.C. n. 74/2016, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1688/2016 è stato dichiarato conforme al PPTR e pertanto è possibile applicare le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 91 delle NTA del PPTR;
- l'intervento non contrasta con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione e con le misure di salvaguardia ed utilizzazioni previste (trattasi in definitiva della modifica al piano di recupero,

consistente nel portare l'altezza del terreno da posare a fondo cava da m. 4,00 a m. 6,50, per un quantitativo complessivo di circa 162.500 mc. nell'intera area di cava autorizzata);

- l'intervento in esame non contrasta con quanto disposto dalla norma che disciplina l'invariante strutturale del Sistema Complesso (riportato nelle NTA del PUG), atteso che trattasi di un intervento puntuale che non genera trasformazioni del territorio contermine ed ha un ciclo di vita comunque limitato;
- in relazione a quanto espresso dalla Provincia con la precitata nota, questo Ufficio ritiene di poter intervenire autonomamente nell'istruttoria e all'analisi di impatto paesaggistico in analogia a quanto previsto dall'art. 91 comma 8 delle NTA del PPTR con rilascio dell'eventuale N.O. in uno con il titolo edilizio;
- nelle conclusioni dello Studio Preliminare Ambientale a firma del tecnico arch. Luca Francesco Damiani viene riportato quanto segue: "... *Omissis ... alla luce di quanto evidenziato in questa relazione, il completamento dell'attività estrattiva ambientale, non è un intervento ad elevato impatto ambientale*";

RITENUTO di dover:

- concedere Nulla Osta, per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi del PUG vigente per la componente paesaggistica programmatica del sistema idrogeomorfologico:
 - "ACP_S.sc" - Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Sistema complesso (art. 15.4 delle NTA del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016);alla società "Altieri S.r.l." - Demolizione - Recupero - Frantumazione Inerti - Opere stradali, Murarie e di Carpenteria - S.S. 160 km. 1,500 Loc. Ponte Carlone, in persona del sig. Alessandro Altieri (Legale Rappresentante, nonché comodatario dei suoli riportati in catasto al F. 5 p.lle nn. 27-58-59 di Ha 07.70.60) per il progetto di modifica del piano di recupero della cava di che trattasi;
- dare atto che il progetto di modifica del piano di recupero della cava di che trattasi con relativa proroga (presentati dalla società "Altieri S.r.l.") non comporta impatti significativi sull'ambiente e, pertanto, ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii., non deve essere assoggettato alle procedura di VIA, per tutte le motivazioni espresse in narrativa (giusti pareri degli Enti coinvolti per le opere di che trattasi, che qui si intendono integralmente trascritti, riconfermati e allegati al presente atto);
- autorizzare, per quanto di propria competenza, ai sensi della L.R. n. 22/2019, la società "Altieri S.r.l." - Demolizione - Recupero - Frantumazione Inerti - Opere stradali, Murarie e di Carpenteria - S.S. 160 km. 1,500 Loc. Ponte Carlone, in persona del sig. Alessandro Altieri (Legale Rappresentante, nonché comodatario dei suoli riportati in catasto al F. 5 p.lle nn. 27-58-59 di Ha 07.70.60, giusto contratto di comodato gratuito per la durata di anni venti richiamato nelle premesse) alla "Modifica al Piano di recupero della cava di conglomerati alluvionali con utilizzo di terre e rocce da scavo - Loc. Sequestro, in catasto al F. 5 p.lle nn. 27-58-59 di Ha 07.70.60", secondo il progetto agli atti dell'Ufficio SUAP;
- concedere la proroga, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 22/2019 per i lavori di "Modifica al Piano di recupero della cava di conglomerati alluvionali con utilizzo di terre e rocce da scavo - Loc. Sequestro, in catasto al F. 5 p.lle nn. 27-58-59, autorizzato con Determina n. 98 del 06.06.2014 rilasciata dalla Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive" e già prorogato con Determina Dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifiche - Servizio attività Estrattive - Bari, n. 37 del 19.02.2019 avente ad oggetto "Proroga autorizzazione coltivazione cava di conglomerati alluvionali in loc. Sequestro - Comune di Lucera, in catasto al F. 5 p.lle nn. 27-58-59, con scadenza il 31.01.2021" (provvedimenti intestati alla "Altieri

S.r.l."), per dieci anni dalla data di notifica del presente atto;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale.

- **DI CONCEDERE** Nulla Osta, per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi del PUG vigente per la componente paesaggistica programmatica del sistema idrogeomorfologico:
 - "ACP_S.sc" - Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Sistema complesso (art. 15.4 delle NTA del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016);alla società "Altieri S.r.l." - Demolizione - Recupero - Frantumazione Inerti - Opere stradali, Murarie e di Carpenteria - S.S. 160 km. 1,500 Loc. Ponte Carlone, in persona del sig. Alessandro Altieri (Legale Rappresentante, nonché comodatario dei suoli riportati in catasto al F. 5 p.lle nn. 27-58-59 di Ha 07.70.60) per il progetto di modifica del piano di recupero della cava di che trattasi.
- **DI DARE ATTO** il progetto di modifica del piano di recupero della cava di che trattasi con relativa proroga (presentati dalla società "Altieri S.r.l.") non comporta impatti significativi sull'ambiente e, pertanto, ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii., non deve essere assoggettato alle procedura di VIA, per tutte le motivazioni espresse in narrativa (giusti pareri degli Enti coinvolti per le opere di che trattasi, che qui si intendono integralmente trascritti, riconfermati e allegati al presente atto).
- **DI AUTORIZZARE**, per quanto di propria competenza, ai sensi della L.R. n. 22/2019, la società "Altieri S.r.l." - Demolizione - Recupero - Frantumazione Inerti - Opere stradali, Murarie e di Carpenteria - S.S. 160 km. 1,500 Loc. Ponte Carlone, in persona del sig. Alessandro Altieri (Legale Rappresentante, nonché comodatario dei suoli riportati in catasto al F. 5 p.lle nn. 27-58-59 di Ha 07.70.60, giusto contratto di comodato gratuito per la durata di anni venti richiamato nelle premesse) alla "Modifica al Piano di recupero della cava di conglomerati alluvionali con utilizzo di terre e rocce da scavo - Loc. Sequestro, in catasto al F. 5 p.lle nn. 27-58-59 di Ha 07.70.60", secondo il progetto agli atti dell'Ufficio SUAP costituiti dai seguenti elaborati:
 - Studio Preliminare di Assoggettabilità - Cava di conglomerati alluvionali sita in località Sequestro, in conformità alla L.R. n. 33/2016 (giusta istanza presentata dalla ditta Altieri S.r.l. il 19.12.2017 prot. n. 60708):
 - Studio preliminare di Assoggettabilità;
 - Documentazione accessoria;
 - Tav. n. 1: Inquadramento su cartografia;
 - Tav. n. 2: Inquadramento su ortofoto;
 - Tav. n. 3: Inquadramento su CTR;
 - Tav. n. 4: Vincolistica S.I.C. - Z.P.S. - I.B.A. - P.A.I.;
 - Tav. n. 4a: Vincolistica PPTR;
 - Tav. n. 5: Rilievo fotografico;
 - Tav. n. 6: Piano di coltivazione - Determina 163/AD del 24.11.2009;
 - Tav. n. 7: Ripristino Ambientale - Determina 163/AD del 24.11.2009;
 - Tav. n. 8: Ripristino Ambientale - Determina 163/AD del 24.11.2009;
 - Tav. n. 9: Ripristino Ambientale in variante - Determina 98/AEC del 06.06.2014;
 - Tav. n. 10: Planimetria stato di fatto al 31.12.2016 - Proroga richiesta alla Regione Puglia il 07.11.2017;

- Modifica al Piano di Recupero Ambientale autorizzato con Determina Dirigente di Servizio n. 98/AEC del 06.06.2014 (giusta istanza presentata dalla ditta Altieri S.r.l. il 18.04.2019 prot. n. 21564):

- Relazione Tecnica;
- Documentazione accessoria;
- Elaborati progettuali e tecnici:
 - Tav. n. 1: Inquadramento su cartografia I.G.M.;
 - Tav. n. 2: Inquadramento su ortofoto;
 - Tav. n. 3: Inquadramento su C.T.R.;
 - Tav. n. 4: Vincolistica S.I.C.-Z.P.S.-I.B.A.-P.A.I.;
 - Tav. n. 4a: Vincolistica PPTR;
 - Tav. n. 5: Rilievo fotografico;
 - Tav. n. 6: Piano di Coltivazione Autorizzato;
 - Tav. n. 7: Piano di Ripristino autorizzato;
 - Tav. n. 8: Piano di Ripristino finale autorizzato;
 - Tav. n. 9: Piano di Ripristino in variante del 2014;
 - Tav. n. 10: Planimetria dello stato di fatto al 31.12.2016;
 - Tav. n. 11: Planimetria finale e ripristino ambientale autorizzato 2014;
 - Tav. n. 12: Progetto Modifica al Piano di Recupero Ambientale;
 - Tav. n. 13: Planimetria Finale di Progetto del Piano di Recupero Ambientale;
 - Nota tecnica dell'arch. Luca Francesco Damiani;

- Pareri rilasciati dai vari Enti:

- Parere urbanistico rilasciato dall'Ufficio SUAP il 22.12.2020 prot. n. 59785 (giusta nota del 30.05.2019 richiesta dalla Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - Bari , acquisita al prot. generale n. 29795, per la modifica al Piano di Recupero);
- Parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta -Andria-Trani e Foggia del 22.03.2021 prot. n. 13756;
- Parere di compatibilità dell'11.05.2021 prot. n. 22732 dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- Parere del 24.09.2020 della Provincia di Foggia del Comitato VIA, acquisito al protocollo generale di questo Ente al n. 44707;

- Proposta esecuzione lavori a fronte di compensazioni ambientali a firma della "Altieri S.r.l.";

- Relazione in merito alle misure di compensazione ambientale a firma del geom. Lanfranco Damiani;

- Computo metrico estimativo - Costi di recupero;

alle condizioni espresse nei pareri rilasciati dai vari Enti coinvolti e richiamati nelle premesse (allegati in uno al presente atto con gli elaborati grafici e pareri degli Enti coinvolti); il tutto alle ulteriori condizioni che la società dovrà rispettare pedissequamente:

1. *L'esercizio dell'attività di che trattasi e la realizzazione delle opere oggetto di variante e di proroga al piano di recupero ambientale per la coltivazione della cava già autorizzata, è condizionato alla presentazione di apposita fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi del recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività estrattiva e delle relative pertinenze, nonché alla realizzazione di eventuali interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza, il cui importo sarà di € 530.225,00 (giusto computo metrico per le opere di recupero ambientale finalizzato al dimensionamento delle garanzie finanziarie redatto sulla base dei prezziari ufficiali della Regione Puglia art. 8 delle Linee Guida L. 22/2019). La garanzia finanziaria dovrà avere validità fino al termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione e comunque per tutta la durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni.*
2. *L'esercente con il fine lavori dovrà presentare la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, il collaudo finale e richiedere con una istanza lo svincolo della polizza.*
3. *L'esercente ha l'obbligo di acquisire, ai fini dell'esercizio dell'attività estrattiva e dell'utilizzo delle pertinenze di cava, ogni eventuale parere e/o atto di assenso non acquisito durante le procedure di cui all'articolo 9 della L. R. 22/2019, previsti da altra normativa in materia, nonché a curare che gli stessi siano vigenti per l'intera durata dell'esercizio.*

PRESCRIZIONI SPECIALI

1. L'esercente di cava è tenuto a osservare gli obblighi e gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 9

aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).

2. L'esercente è tenuto a fornire alla Regione e al comune ogni informazione richiesta in ordine all'attività esercitata, anche ai fini del monitoraggio della pianificazione di settore.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, ai fini statistici e della pianificazione di settore, l'esercente è tenuto a fornire alla Regione e al comune competente, mediante apposita relazione, le seguenti informazioni e correlata documentazione aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente:

- il calcolo delle superfici e dei volumi già estratti;
- il piano quotato dell'area di cava;
- il volume del giacimento rimanente, documentato mediante una planimetria quotata dello stato dei luoghi resa sotto forma di attestazione ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- la scheda statistica dell'anno di riferimento;
- la relazione di cui al comma 6 della L.R. 22/2019 art. 17, con l'allegata documentazione concernente l'andamento dell'attività.

4. L'esercente è tenuto a consentire l'accesso in cava alle autorità competenti per le attività di vigilanza e controllo.

5. L'esercente dell'attività estrattiva è tenuto a comunicare al comune e alla competente struttura regionale ogni sospensione e successiva ripresa dell'attività estrattiva.

6. Al termine della coltivazione e della realizzazione delle opere di recupero ambientale oggetto del presente atto, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione al comune interessato inviando una relazione, planimetria quotata, sezioni principali e rilievo fotografico che documentino le opere di recupero realizzate.

7. L'autorizzazione alla coltivazione ha durata compatibile con le dimensioni del giacimento autorizzato con validità per venti anni dalla data della notifica del presente atto (giusto progetto di coltivazione e di recupero ambientale allegati al presente atto).

8. Può essere rilasciata proroga a istanza del titolare dell'autorizzazione, al solo fine di consentire il completamento del progetto di coltivazione o di recupero, previa valutazione della documentazione di cui al comma 4 dell'art. 15 della L. R. n. 22/2019 e verifica della vigenza delle autorizzazioni o atti di assenso, diversi dal titolo di cui all'articolo 9 della L.r. N. 22/2019, necessari all'esercizio dell'attività estrattiva e alla utilizzazione di impianti e pertinenze ivi comprese la verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica.

9. La domanda di proroga deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. Qualora l'istanza di proroga pervenga oltre tale termine, l'attività estrattiva è sospesa a far data dal termine fissato nell'atto di autorizzazione, fino a determinazione dell'amministrazione competente.

10. La domanda di proroga deve essere corredata da apposita relazione illustrativa delle ragioni del mancato completamento del progetto di coltivazione e di recupero contenente la stima dei tempi necessari al completamento degli stessi, nonché di un rilievo fotografico e di una planimetria quotata dello stato dei luoghi resa sotto forma di attestazione, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

11. La domanda di rinnovo è presentata dall'esercente il cui titolo abbia perso validità entro centottanta giorni dall'avvenuta scadenza dell'autorizzazione. Il comune competente verifica, prima di procedere al rinnovo dell'autorizzazione, lo stato di attuazione delle opere di recupero e del progetto di coltivazione e impone la realizzazione delle opere previste preventivamente alla ripresa dell'attività estrattiva. Il comune verifica altresì la vigenza delle autorizzazioni o atti di assenso, diversi dal titolo di cui all'articolo 9 della L. R. n. 22/2019, necessari all'esercizio dell'attività estrattiva e alla utilizzazione di impianti e pertinenze, ivi comprese la verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica e acquisisce pareri, nulla osta e gli assensi richiesti dalle normative vigenti.

12. La società esercente dovrà restare a disposizione del comune interessato per effettuare un sopralluogo (avvalendosi dei Corpi di polizia dello Stato, delle aziende sanitarie locali, della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale e dell'ARPA Puglia, ciascuno secondo la propria competenza), al fine di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione, di recupero e di tutte le altre opere. Ai fini della verifica delle opere in questione, il comune competente può richiedere ed effettuare, a carico dell'esercente e dei proprietari dei terreni, tutti gli accertamenti ritenuti necessari (es. collaudo finale, etc.).

13. Eventuale trasferimento e subentro nella coltivazione sia l'esercente e il subentrante dovranno chiedere al comune rispettivamente il trasferimento e il subentro nella titolarità dell'autorizzazione, presentando domanda corredata del titolo e della documentazione comprovante l'idoneità tecnica ed economica del subentrante, nonché di una planimetria quotata dello stato dei luoghi.

14. Il comune potrà eventualmente diffidare l'esercente ad adempiere entro un termine (stabilito dall'Ufficio Comunale), pena la sospensione dell'attività estrattiva, per:

- a) interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune competente;
- b) realizzazione interventi in difformità dal progetto di coltivazione autorizzato;
- c) verificarsi di situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni ritenute tali dalle autorità competenti;
- d) inosservanza delle norme in materia di polizia delle miniere e cave, di igiene e sicurezza del lavoro e inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 9 della L. 22/2019;
- e) mancato conseguimento e/o rinnovo delle autorizzazioni o atti di assenso, diversi del titolo di cui all'articolo 9 della L. 22/2019, necessari all'esercizio dell'attività estrattiva e alla utilizzazione di impianti e pertinenze, ivi comprese le verifiche di compatibilità ambientale e paesaggistica;
- f) mancata ottemperanza all'obbligo di fornire le informazioni e documentazione di cui all'articolo 17 della L. 22/2019;
- g) mancato versamento degli oneri di cui all'articolo 10 della L. R. n. 22/2019.

15. Il comune ordina la sospensione immediata dell'attività estrattiva qualora:

- accerti l'attività estrattiva abusiva di cui all'articolo 3 della L. 22/2019, comma 1, lettera m);
- l'esercente non abbia più requisiti tecnici ed economici necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva;
- l'esercente non abbia la disponibilità giuridica dei terreni soggetti ad attività estrattiva;
- l'esercente abbia trasferito l'autorizzazione senza preventivo assenso del comune competente;
- l'esercente non rinnovi la validità della garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 della L. 22/2019, comma 4;
- si accerti la mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria;
- siano necessari accertamenti istruttori, anche in materia di sicurezza idrogeologica, ambientale, del lavoro o propedeutici all'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca.

16. Il comune adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva ove l'interessato non provveda nei termini prescritti a porre in essere i necessari adempimenti e a conformarsi agli obblighi di legge e prescrizioni del titolo autorizzativo ordinati al fine di riprendere l'attività estrattiva. La decadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva è altresì disposta per reiterata violazione degli obblighi di cui alle presenti disposizioni.

17. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o qualora sia intervenuta un'alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata, tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva o tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, può essere disposta la revoca del provvedimento di autorizzazione.

18. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 33 della L. R. 22/2019, chiunque eserciti attività estrattiva abusiva e/o in difformità è obbligato a effettuare, a sue spese, la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi previa presentazione di apposito progetto al comune competente per territorio, che provvede alla sua approvazione e al relativo collaudo secondo le procedure di cui all'articolo 19 della L. R. 22/2019.

19. Nel caso di mancato adempimento, il comune effettua gli interventi di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi ritenuti necessari con addebito delle spese ai soggetti interessati, ai proprietari o agli aventi diritto sulle aree.

20. L'entità della sanzione è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Costituiscono elementi per valutare la gravità della violazione:

- entità delle aree e volumetria interessate dallo scavo abusivo e/o in difformità;
- sensibilità ambientale e paesaggistica delle aree interessate;
- valore commerciale dei materiali di cava estratti;
- compresenza di più violazioni di legge poste in essere;
- disponibilità delle aree interessate dalle violazioni.

21. Chiunque eserciti l'attività estrattiva abusiva è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di cinque e massima di dieci volte il valore degli oneri di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/2019 e comunque, non inferiore a euro 20 mila.

22. L'esercente che effettui l'attività estrattiva abusiva in aree suscettibili di attività estrattiva di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. n. 22/2019, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del triplo e massima del quintuplo del valore degli oneri di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/2019 e, comunque, non inferiore a euro 10 mila.

23. L'esercente che effettui l'attività estrattiva in difformità, o effettui attività di approfondimento di cava oltre la quota autorizzata, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e

massima del triplo del valore della tariffa applicata alla tipologia del materiale estratto e, comunque, non inferiore a euro 5 mila.

24. Il mancato versamento degli oneri finanziari di cui all'articolo 10 comporta l'aumento degli stessi nella misura pari al:

- a) 5 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla scadenza del termine disposto nel regolamento;
- b) 15 per cento, qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) 30 per cento, qualora si superi il ritardo di cui alla lettera b). Decorso inutilmente il termine di cui alla presente lettera c), la Regione provvede alla riscossione del contributo, nella misura del doppio del dovuto, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). Le misure di cui al presente comma non sono cumulabili tra loro.

25. Chiunque eserciti attività di ricerca di materiali di cava in mancanza o in difformità del permesso di cui all'articolo 19 della L.R. n. 22/2019, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10 mila fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati, della L.R. N. 22/2019, vigente al momento in cui è stata accertata la violazione.

26. Chiunque trasgredisca all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o che non fornisca i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della L.R. n. 22/2019, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii..

27. I proventi delle sanzioni amministrative saranno destinati, fino alla concorrenza del 50 per cento, a sostenere interventi nel settore estrattivo con la concessione ed erogazione di ausili finanziari, per investimenti per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, per l'attività di promozione, per studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area coltivata.

28. Al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e la stabilità di pubblici e privati manufatti, è vietato effettuare scavi minerari finalizzati alla ricerca o estrazione del giacimento, a distanza inferiore a:

- 10 metri da strade di uso pubblico non carrozzabili, dai luoghi cinti da muro ad uso pubblico, da terreni a confine con privati, salvo espressa autorizzazione;
- 20 metri da strade di uso pubblico carrozzabile, corsi d'acqua senza opere di difesa, sostegni o cavi interrati di elettrodotti, linee telefoniche o telegrafiche, sostegni di teleferiche che non siano ad esclusivo uso dell'attività estrattiva;
- 50 metri da ferrovie, da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, da acquedotti e relativi serbatoi, da oleodotti e gasdotti, da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

29. Le distanze individuate si intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dello scavo.

30. Durante il corso dei lavori la società dovrà rispettare i limiti dettati dalle norme per l'inquinamento acustico e sicurezza sui luoghi di lavoro, sotto sorveglianza da parte del tecnico Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza.

Si fanno salvi i diritti dei terzi.

Per quanto non riportato si rimanda alla L. R. n. 22/2019 e alle Linee Guida di attuazione della L. R. n. 22/2019, approvate con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 2060.

- **DI CONCEDERE** la proroga, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 22/2019 per i lavori di "Modifica al Piano di recupero della cava di conglomerati alluvionali con utilizzo di terre e rocce da scavo - Loc. Sequestro, in catasto al F. 5 p.lle nn. 27-58-59, autorizzato con Determina n. 98 del 06.06.2014 rilasciata dalla Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive" e già prorogato con Determina Dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifiche - Servizio attività Estrattive - Bari, n. 37 del 19.02.2019 avente ad oggetto "Proroga autorizzazione coltivazione cava di conglomerati alluvionali in loc. Sequestro - Comune di Lucera, in catasto al F. 5 p.lle nn. 27-58-59, con scadenza il 31.01.2021" (provvedimenti intestati alla "Altieri S.r.l."), per dieci anni dalla data di notifica del presente atto.
- **DI PRENDERE ATTO** che il quantitativo di materiale da apportare in cava per interventi di recupero ambientale è pari a:
 - 155.000 mc. autorizzati con Determina Dirigenziale della Regione n. 98/AEC del 06.06.2014;
 - 162.500 mc. con l'approvazione del progetto oggetto della presente determina "Modifica al Piano di

Recupero Ambientale autorizzato, per la cava di conglomerati alluvionali già autorizzata, con Decreto assessorile n. 163/AD del 24.11.2009, con Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 98/AEC del 06.06.2014 e proroga n. 37 del 19.02.2019 rilasciate dalla Regione Puglia, in catasto al F. 5 p.lle nn. 27-58-59";

Per un totale di mc. 317.500 (mc 155.000 + mc. 162.500), giusta attestazione del tecnico arch. Luca Francesco Damiani (allegata al presente atto).

- **DI PRECISARE** altresì che i pareri rilasciati dai vari Enti (richiamati nelle premesse) e gli elaborati grafici redatti dalla Altieri S.r.l. saranno allegati in uno con il presente atto.
- **DI CONFERMARE** le condizioni e gli obblighi di cui alle Determine Dirigenziali rilasciate dalla Regione Puglia, quelle riportate nella delibera di Giunta del 23.03.2022 n. 47, ad eccezione di quanto in contrasto con il presente atto e con la L.R. n. 22/2019.
- **DI DARE ATTO** che l'attività di che trattasi comporta l'onerosità dell'esercizio ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L.R. n. 22/2019 e che la società dovrà versare annualmente gli oneri dovuti.
- **DI DARE ATTO** delle prescrizioni riportate nella delibera di Giunta Municipale n. 47 del 23.03.2022, richiamando quanto già deliberato dalla Giunta Municipale, per le opere di compensazione ambientale, che la Società dovrà rispettare:
 - la Società prima dell'inizio delle opere relative alle misure di compensazione ambientale dovrà presentare una relazione tecnica con idonei elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, riguardanti l'intervento di che trattasi, con l'obbligo di iniziare le medesime opere entro un mese dal rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico e completarlo nei successivi 120 gg., con trasmissione al V Settore del fine lavori;
 - al termine dei lavori la Società dovrà presentare il certificato di regolare esecuzione delle opere a firma di un tecnico abilitato alla professione.
- **DI PRECISARE** che l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai punti precedenti comporta la sospensione dei lavori, la decadenza e/o revoca dell'autorizzazione, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.
- **DI DARE ATTO** che il redattore e l'istruttore del presente atto è il geom. Antonella Martinelli.
- **DI PUBBLICARE** la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti, e della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito del Comune di Lucera in Amministrazione Trasparente e sul BURP con spese a carico della "Altieri S.r.l."
- **DI DARE ATTO** che il presente atto sarà notificato ai seguenti Enti coinvolti:

Presidente della PROVINCIA DI FOGGIA

Pec: protocollo@cert.provincia.foggia.it

PROVINCIA DI FOGGIA

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Pec: protocollo@cert.provincia.foggia.it

COMITATO VIA (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE)

Pec: protocollo@cert.provincia.foggia.it

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA**

Pec: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,

Ecologia e Paesaggio Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Servizio Attività Estrattive
Pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO MERIDIONALE DELLA PUGLIA
Pec: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

A.S.L. FG – Foggia
Servizio Igiene Pubblica
Pec: dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it

ARPA Puglia
Dipartimento Provinciale di Foggia
Pec: dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

nonché alla **Altieri S.r.l.**
Pec: altierisrl@twcert.it

- **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativamente al presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo né quantitativo di entrate o di spesa a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario.

Il Dirigente del V Settore
Ing. Pietro Savoia

(Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)